

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio	- Presidente	-
Dott. VIRGILIO Biagio	- rel. Consigliere	-
Dott. CIGNA Mario	- Consigliere	-
Dott. IOFRIDA Giulia	- Consigliere	-
Dott. CRUCITTI Roberta	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CO.GE.AP. soc. consortile a r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n. 262/264, presso l'avv. TAVERNA Salvatore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 19/02/07, depositata il 28 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2014 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CO.GE.AP. soc. consortile a r.l. in liquidazione (già CISCO ITALIA soc. consortile p.a.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, a titolo di IRPEG ed ILOR dell'anno 1995, per il recupero, fra l'altro, per quanto qui interessa, di costi ritenuti indeducibili in quanto relativi a fatture per operazioni inesistenti.

Il giudice d'appello ha ritenuto, in primo luogo, la legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento per relationem ad atti comunque conosciuti dal contribuente, come nel caso di specie, e, in secondo luogo, che è onere del contribuente provare i presupposti dei costi e degli oneri deducibili, laddove nella fattispecie la società si è limitata ad eccepire con affermazioni generiche la presunta illegittimità dell'avviso di accertamento senza smentire con prove sostanziali la ricostruzione del reddito effettuata dall'Ufficio.

2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., nonché insufficiente motivazione su punto decisivo; chiede, in conclusione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., "se, nel caso in esame, possa ritenersi dotato di valida motivazione un avviso di accertamento fondato su un processo verbale di constatazione il quale, a sua volta, faccia applicazione di meri ragionamenti presuntivi, peraltro esorbitanti dalle finalità specifiche dei poteri ispettivi di cui è dotata la Guardia di finanza".

Il motivo è inammissibile: il quesito si rivela, infatti, del tutto generico ed inidoneo a chiarire quale sia l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale la regola da applicare, in relazione alla concreta fattispecie (tra le altre, Cass., sez. un., n. 26020 del 2008); peraltro, la questione posta non investe alcuna statuizione della sentenza impugnata, bensì censura direttamente l'avviso di accertamento.

2. Col secondo motivo, denunciando nuovamente la violazione delle norme indicate nel primo motivo (oltre alla L. n. 212 del 2000, art. 7) ed il vizio di motivazione, si chiede se la motivazione di un avviso d'accertamento sia valida allorquando rinvii al p.v.c. della Guardia di finanza "il quale, a sua volta, richiami le conclusioni di altro processo verbale elevato a carico di diverso soggetto e del quale il ricorrente non ne abbia avuto piena ed effettiva conoscenza".

Anche questo motivo è inammissibile, per le stesse ragioni già esposte in ordine al primo, e, in più, per essere in contrasto con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito (non oggetto di adeguata censura), secondo il quale la società aveva avuto conoscenza degli atti richiamati nell'avviso.

3. Con la terza doglianza, è denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e l'omessa motivazione su punto decisivo. Il quesito sottoposto alla Corte è "se il presunto utilizzo di fatture per operazioni inesistenti possa essere provato mediante le presunzioni, rispettivamente, di genericità della descrizione delle fatture emesse e di mancanza di documentazione di supporto, e se le stesse presunzioni siano dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza".

Con il quarto motivo, infine, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, si chiede "se spetta all'Amministrazione che sostenga l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dimostrare la falsità addotta attraverso la puntuale indicazione degli elementi su cui si fonda la propria asserzione, nel quadro dei principi che governano l'onere della prova".

I motivi, da esaminare congiuntamente attenendo alla stessa tematica, pur prescindendo da profili di inammissibilità relativi alla genericità dei quesiti e alla dubbia riferibilità delle questioni alla fattispecie concreta, sono comunque infondati.

In tema di distribuzione dell'onere della prova, nel caso i l'Amministrazione finanziaria contesti la deducibilità di costi indicati in futura (in quanto, ad esempio, ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti), va, infatti, ribadito il principio secondo il quale la fattura - di regola, salva l'ipotesi di contabilità inattendibile - è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, purchè, però, sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti (cfr. art. 226 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) (tra le altre, Cass. nn. 5748 del 2010 - secondo la quale l'omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dal citato art. 21 integra quelle gravi irregolarità che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, legittimano il ricorso all'accertamento induttivo del reddito imponibile, 9108 del 2012, 24426 del 2013).

Ne deriva che l'irregolarità della fattura, nel senso anzidetto, fa venir meno la presunzione della

verità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo:

ben può, in definitiva, l'Amministrazione limitarsi a contestare l'effettività di operazioni indicate in fatture irregolari e ritenere, pertanto, indeducibili i costi nelle stesse indicati.

4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate al debito.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2014

Note

Utente: LORIS TOSI

www.iusexplorer.it - 23.02.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156